



# COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

## **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

**LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003 n. 14 “Disciplina  
dell’esercizio delle attività di somministrazione di  
alimenti e bevande”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2006

## INDICE

### **Capo I** **Ambito di applicazione dei criteri di programmazione**

**Art. 1** Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di Programmazione ai sensi di legge.

**Art. 2** Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione.

### **Capo II** **Definizione delle zone e dei parametri di programmazione**

**Art. 3** Definizione delle zone di programmazione.

### **Capo III** **Disciplina dei trasferimenti di sede**

**Art. 4** Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione.

**Art. 5** Trasferimento delle attività di somministrazione esistenti.

### **Capo IV** **Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie**

**Art. 6** Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione.

### **Capo V** **Disposizioni finali**

**Art. 7** Disposizioni finali.

**Art. 8** Validità dei criteri.

## **Capo I**

### **Ambito di applicazione dei criteri di programmazione.**

#### **Art. 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge.**

1. I criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n.14, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. a), semprechè collocate all'interno delle attività di trattenimento;
- b) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. f), sono incluse le attività di somministrazione esercitate nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n.14 del 2003, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa;
- c) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. g), sono incluse le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito di strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale 28.07.2004, n. 16 e il cui esercizio è compatibile con la specifica tipologia ricettiva.

2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

- a) all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2003;
- b) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del d.p.r. n. 4 aprile 2001, n. 235;
- c) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di bed & breakfast, semprechè limitata alla prima colazione e pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004.

#### **Art. 2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione**

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui agli artt. 10 e 12, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.

2. E' altresì assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga:

- nell'ambito dei complessi turistici rurali di cui al Titolo II della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26;
- nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, d.p.r. n. 235 del 2001.

## **Capo II**

### **Definizione delle zone e dei parametri di programmazione**

#### **Art. 3 Definizione delle zone**

Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è "zona unica".

### **Capo III**

#### **Disciplina dei trasferimenti di sede**

##### **Art. 4 Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione**

Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposto che determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.

##### **Art. 5 Trasferimento delle attività di somministrazione esistenti**

Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande già autorizzati all'entrata in vigore dei presenti criteri è autorizzato nell'ambito del territorio comunale.

### **Capo IV**

#### **Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie**

##### **Art. 6 Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione**

1. Ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto a criteri di programmazione.
2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla L.R. 14/03, limiti di "superficie minima" degli esercizi.
3. Gli ampliamenti e le riduzioni della superficie degli esercizi di somministrazione dovranno comunque rispettare quanto stabilito dalle specifiche norme contenute nel Regolamento comunale di Igiene degli alimenti e delle bevande.

### **Capo V**

#### **Disposizioni finali**

##### **Art. 7 Disposizioni finali**

Qualora si abbia una frazione senza alcun servizio di somministrazione al pubblico, è esclusa dall'applicazione dei presenti criteri di programmazione l'apertura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti. Detta licenza è soggetta a vincolo di non trasferibilità permanente e le modalità di esercizio saranno funzionali alle necessità dell'utenza locale, di volta in volta individuate dall'autorità competente.

##### **Art. 8 Validità dei criteri**

La validità dei presenti criteri è fissata nel periodo massimo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.